

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 323/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 maggio 2014, ha adottato la seguente decisione:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FABRIZIO CALCIO A 5/ORTE CALCIO A 5 DEL 10.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 12.5.2014)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 808 del 12.5.2014 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto alla società U.S.D. Fabrizio C5 la sanzione dell'ammenda di € 600,00 per «corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti degli arbitri e del commissario di campo» e «perché in una circostanza uno di detti sostenitori sputava contro l'arbitro attingendolo ad un braccio». I fatti si riferiscono alla gara U.S.D. Fabrizio C5/Orte C5, valida per i Play Off del Campionato di Calcio a Cinque, Serie A2, disputatasi il 10.5.2014.

Avverso siffatta decisione propone ricorso la U.S.D. Fabrizio C5, «ritenendo esagerato e soprattutto contraddittorio» quanto descritto dalla terna arbitrale e dal commissario di campo.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Il fatto “storico” è acclarato in modo pieno e corale. In tal senso militano le convergenti risultanze dei referti ufficiali di gara, accompagnati dalla nota efficacia privilegiata, nei quali si rinviene una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti/comportamenti oggetto di sanzione. In particolare, dai referti del direttore di gara, del commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale, emerge che una parte del pubblico locale ha tenuto un atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, giungendo anche ad attingere con sputi sia il direttore di gara, sia alcuni tesserati ospiti.

Congrua, rispetto ai fatti contestati, la quantificazione della sanzione come determinata dal G.S e la relativa quantificazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Fabrizio Calcio A 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00, QUALE PRIMA RINUNCIA,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. ROMA CALCIO FEMMINILE/A.S. CAIRA DEL 13.4.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014)

L'A.S. Caira reclama a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile ha inflitto ad essa ricorrente resasi insolvente, in occasione dell'incontro di Serie B Roma/Caira del 13.4.2014, rispetto ad un provvedimento di prelievo coattivo, ritualmente e tempestivamente comunicatole, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 2.000,00 (Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014).

Assume l'illegittimità di tale pronuncia viziata a suo dire da varie irregolarità, sia perchè il tentativo di riscossione coatta sarebbe stato effettuato in una gara fuori casa senza l'autorizzazione del Consiglio Federale come previsto dal Com. Uff. n. 134/A del 14.4.2014 della F.I.G.C., sia perchè detta procedura sarebbe stata posta in essere in data 13.4.2014, prima ancora cioè di venire approvata dal Com. Uff. n. 171 del 14.4.2014 della L.N.D., sia infine perchè tardiva essendo stata iniziata alle ore 14,20 e non, come imposto dalla normativa in vigore, alle ore 14; ha chiesto pertanto l'annullamento delle sanzioni comminate.

L'appello è pretestuoso e va respinto.

Nessuna invero delle doglianze rassegnate col gravame ha fondamento dal momento che: a) l'invocato Com. Uff. del Consiglio Federale si limita ad una mera approvazione delle modifiche apportate al Regolamento della L.N.D., nè esistono altre disposizioni riportanti la necessità dell'autorizzazione indicata dalla reclamante; b) l'art. 30 del Regolamento succitato, al comma 5°, già prevedeva la possibilità del prelievo cattivo anche in campo esterno per cui non può parlarsi "in subjecta materia", di modifica alcuna; c) il lamentato ritardo, di circa 20', nell'inizio del percorso della tentata esazione, non risulta confermato da prove convincenti e, comunque, non è vizio di portata tale da vulnerare l'intero iter procedurale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Caira Femminile di Cassino (Frosinone).

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 13 giugno 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete